



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 17 marzo 2015 - n. 5

Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza 2

Regolamento regionale 17 marzo 2015 - n. 1

Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008 3

Regolamento regionale 17 marzo 2015 - n. 2

Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 «Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso». 6

Supplemento n. 12 - Venerdì 20 marzo 2015

Legge regionale 17 marzo 2015 - n. 5
Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenzaIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione valorizza le attività di soccorso e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche o in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio della Lombardia, in quanto il recupero e il salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza costituiscono un obiettivo regionale di primaria importanza.

Art. 2
(Gestione del soccorso ed elisoccorso)

1. Le attività di soccorso sanitario, compreso l'elisoccorso, sono svolte dalla Regione Lombardia per il tramite dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) che, in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, si avvale in base ad apposita convenzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Servizio Regionale Lombardo.

2. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), riconosce e promuove l'attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

3. La Regione si avvale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lombardo, quale struttura regionale operativa del CNSAS nazionale e del servizio della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi di soccorso tecnico degli infortunati, dei pericolanti e per il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio lombardo, in stretto coordinamento con AREU.

4. La Regione, nell'ambito della promozione turistica della montagna e dell'ipogeo lombardi e con l'intento di promuovere la cultura di un turismo responsabile, favorisce la diffusione e la conoscenza delle indicazioni fornite dal Club Alpino italiano (CAI) nella sfera della propria attività formativa e divulgativa.

Art. 3
(Oneri degli interventi di soccorso e di elisoccorso)

1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

2. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente.

3. La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza 118, che effettua l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite l'AREU e la commissione consiliare competente, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:

- a) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio;
- b) riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Lombardia;
- c) la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del CNSAS e, a giudizio della SOREU 118, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge confluiscono al Titolo 3 «Entrate extra-tributarie» - tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti», iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 17 marzo 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/651 del 10 marzo 2015)

**Regolamento regionale 17 marzo 2015 - n. 1
Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali,
consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r.
n. 1/2008**

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge regionale 1/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali e in particolare i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo, i tempi e le modalità di iscrizione, i casi di cancellazione, le modalità di gestione e di raccordo con le Camere di commercio.

**Art. 2
(Compiti della Regione)**

1. Regione assicura l'omogeneità di gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali da parte degli uffici camerale mediante emanazioni di delibere e circolari.

2. La Regione effettua il monitoraggio sistematico e la rielaborazione dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte all'Albo.

3. La Regione assicura la pubblicazione semestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito internet dell'elenco delle cooperative iscritte, con gli aggiornamenti progressivi e le informazioni riguardanti l'Albo.

**Art. 3
(Compiti delle Camere di Commercio)**

1. Le Camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione, assicurano la tenuta dell'Albo e lo svolgimento dei seguenti compiti:

- acquisiscono tramite il sistema informativo camerale la Comunicazione Unica Regionale di cui all'art. 6 della l.r. 11/2014 finalizzata all'iscrizione, al mantenimento o alla cancellazione all'Albo della stessa presentata dalle cooperative sociali e loro consorzi aventi sede legale o operativa sul territorio di competenza di ciascuna Camera di Commercio nonché dagli organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli Stati dell'Unione europea e dalle cooperative che hanno sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia;
- annotano in base all'ordine cronologico di presentazione delle Comunicazioni le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economico amministrative;
- comunicano gli estremi dell'annotazione alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa;
- valutano le comunicazioni trasmesse dalle cooperative iscritte contenenti le modifiche statutarie, i cambiamenti della compagine sociale in rapporto alla presenza dei soci volontari e, per le cooperative iscritte nella sezione B dell'Albo, la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate al di sotto della soglia stabilita dalla legge 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali);
- effettuano i controlli a campione con particolare riferimento ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione e mantenimento all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- assicurano la massima diffusione dell'Albo regionale.

**Art. 4
(Sezioni ed articolazione dell'Albo regionale)**

1. L'Albo regionale delle cooperative sociali è suddiviso in quattro sezioni che identificano la tipologia delle cooperative in relazione alle attività e ai servizi svolti:

- Sezione A, cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo;
- Sezione B, cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991;
- Sezione C, consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991;
- Sezione D, organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli altri Stati dell'Unione europea.

2. L'Albo si articola seguendo la competenza territoriale di ciascuna camera e mantiene la suddivisione nelle Sezioni indicate al comma 1.

3. Nell'albo sono registrati i seguenti dati essenziali relativi alle cooperative sociali:

- iscrizione nelle sezioni A, B, C e D;
- il codice fiscale e la denominazione della cooperativa sociale;
- la sede legale;
- la/le sede/i operativa/e;
- sezione di appartenenza (mutualità prevalente di diritto), categoria (cooperativa sociale) e categoria relativa all'attività esercitata nell'Albo nazionale delle cooperative;
- data di presentazione della comunicazione unica regionale;
- settore di attività e tipo di servizio svolto;
- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- data dell'ultima revisione ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore») per le sole cooperative già iscritte;
- estremi dell'eventuale atto di cancellazione.

**Art. 5
(Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale)**

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale le cooperative richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- avere sede legale o operativa in Lombardia;
- essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative nella Sezione «Mutualità prevalente di diritto», Categoria «Sociale» e nella Categoria dell'attività esercitata;
- svolgere le attività di cui all'art. 4, comma 1;
- avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all'articolo 2 della legge 381/1991;
- rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;
- svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;
- aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- aver depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio;
- aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;
- aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;
- aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

2. Le cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A e B devono operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalentemente si

Supplemento n. 12 - Venerdì 20 marzo 2015

intende che più del 70% del valore della produzione derivi da attività svolte in Lombardia. La norma non si applica alle cooperative che hanno dalla costituzione sede legale in Lombardia.

3. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione.

4. Le cooperative che svolgono attività sia di «tipo A» che di «tipo B» possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella Sezione B qualora:

- a) il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/1991 e dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento sia chiaramente indicato nello statuto sociale;
- b) l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.

In caso di iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/1991 viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla Sezione B.

5. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali e i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.

6. La cooperativa deposita unitamente alla Comunicazione Unica Regionale finalizzata al mantenimento dell'iscrizione, anche il Bilancio Sociale che verrà pubblicato in una sezione dedicata del sito di Regione e di Unioncamere Lombardia per consentirne la massima diffusione.

Art. 6

(Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)

1. La Comunicazione Unica Regionale è trasmessa tramite il sistema informativo camerale dal rappresentante legale della cooperativa alla Camera di commercio nell'ambito territoriale nel quale ha la propria sede legale o operativa. La Comunicazione Unica è esente dal bollo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. La Comunicazione Unica regionale è registrata dal sistema informativo camerale della Camera di commercio. L'iscrizione all'Albo segue l'ordine cronologico di arrivo della stessa.

3. La Camera di commercio annota la cooperativa sociale nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche amministrative ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale. Entro 60 giorni dal ricevimento della Comunicazione Unica Regionale, la Camera di Commercio, effettua i controlli secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta e fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative integrazioni e/o chiarimenti, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare la cancellazione dall'Albo.

Le cooperative sociali annotate nel registro delle imprese mantengono la loro connotazione giuridica e non acquisiscono quella di impresa sociale se non lo richiedono esplicitamente nelle forme ordinarie.

4. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con atto del conservatore del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio competente e comunicato immediatamente alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.

5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 la notizia è annotata immediatamente dalla Camera di commercio, che ne dà comunicazione alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.

Art. 7

(Obblighi delle cooperative sociali per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale)

1. Al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo, le cooperative sociali iscritte, hanno l'obbligo di trasmettere la Comunicazione Unica Regionale alla Camera di commercio competente:

- a) dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione con le informazioni previste dal presente regolamento riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalle quali risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 5;
- b) entro trenta giorni, l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge 381/1991.

2. Le cooperative sociali hanno l'obbligo di mettere a disposizione della Camera di commercio la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale e agli occupati.

Art. 8

(Cancellazione dall'Albo regionale)

1. La cancellazione dall'Albo regionale e la corrispondente annotazione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economico amministrative sono disposte dalla Camera di commercio competente nei seguenti casi:

- a) a seguito della presentazione della Comunicazione unica regionale del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio;
- b) nel caso di scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a 24 mesi o cancellazione dall'Albo nazionale delle cooperative di cui al d.m. 23 giugno 2004, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del d.lgs. 220/2002;
- c) qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste ai sensi del d.lgs. 220/2002;
- d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come prescritto dall'articolo 2 della legge 381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di accertamento come previsto nel presente regolamento;
- e) qualora la cooperativa iscritta nella Sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991 entro sei mesi dalla data di comunicazione di mantenimento;
- f) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne avevano consentito l'iscrizione, nonché per l'eventuale mancato adeguamento alle prescrizioni indicate per ciascuna cooperativa in sede di controllo;
- g) nel caso in cui la cooperativa non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 7;
- h) nel caso in cui la cooperativa non abbia fornito le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del presente regolamento;
- i) nel caso in cui la cooperativa applichi condizioni economiche e normative inferiori da quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 7/2012;
- j) non aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente.

2. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con atto motivato del conservatore del registro delle imprese competente e comunicata immediatamente alla Regione Lombardia e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.

3. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di cancellazione, la Camera di commercio comunica alla cooperativa sociale i motivi che giustificano tale determinazione, indicando il termine di trenta giorni, entro il quale la cooperativa può produrre eventuali controdeduzioni, che la Camera di commercio ha l'obbligo di valutare. Il mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti è motivo sufficiente per procedere alla cancellazione dall'Albo.

4. La cancellazione dall'Albo regionale comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. Per le coo-

perative sociali di tipo B la cancellazione comporta inoltre:

- a) l'impossibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991;
- b) la risoluzione delle convenzioni in atto, stipulate ai sensi della norma sopra citata, fatta salva la facoltà, da parte dell'amministrazione interessata, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla sua scadenza naturale.

Art. 9 (Controlli)

1. Le Camere di commercio svolgono le attività di controllo su base campionaria secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta, per verificare l'effettivo possesso dei requisiti sia per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo da parte delle cooperative sociali.

2. Le Camere di commercio trasmettono gli esiti della verifica e degli accertamenti effettuati alla Regione e, se del caso, alle autorità competenti. La Camera di commercio inserisce l'esito nel fascicolo informatico dell'impresa.

Art. 10 (Norme transitorie, finali e abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 19/2014 (Disposizioni per la realizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) è abrogato il regolamento regionale n. 3 del 26 ottobre 2009.

2. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dal regolamento abrogato dal presente articolo, nonché i procedimenti e gli atti adottati sulla base dello stesso.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 2015.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 17 marzo 2015

Roberto Maroni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 19 febbraio 2015 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/3258 del 16 marzo 2015)

Supplemento n. 12 - Venerdì 20 marzo 2015

**Regolamento regionale 17 marzo 2015 - n. 2
Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli
interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso,
ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale
10 dicembre 2009, n. 28 «Disposizioni per l'utilizzo e la
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso»**LA GIUNTA REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 «Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso», disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione e attività connesse relativi a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, nel rispetto del programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, individuando:

- a) la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso o dei compendi immobiliari delle miniere dismesse, nel rispetto della normativa statale in materia di miniere;
- b) il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse: miniere o infrastrutture non più interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso e sezioni di miniere o di compendi immobiliari di cui la Regione ha dichiarato la cessazione dello sfruttamento minerario anche collocate in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso;
- b) operatore per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato «operatore»: persona fisica o giuridica la cui attività sia finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in esercizio o di compendi immobiliari di miniere dismesse;
- c) progetto di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso: l'insieme di elaborati, relazioni e valutazioni tecniche finalizzato a determinare le attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, nonché di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori dei siti minerari dismessi o dei compendi immobiliari di miniere dismesse oggetto di valorizzazione;
- d) programma di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso: documentazione tecnica e amministrativa relativa alle azioni proposte dall'operatore per l'esercizio dell'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
- e) intervento di valorizzazione: attività relativa alla messa in sicurezza di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse e al successivo esercizio nel rispetto del programma di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
- f) autorizzazione alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito «autorizzazione»: autorizzazione rilasciata dalla competente struttura regionale per l'esercizio di una attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso o di compendi immobiliari di miniere dismesse;
- g) organo di vigilanza: il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia delle miniere.

**Art. 3
(Autorizzazione)**

1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 28/2009.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche per gli interventi di valorizzazione relativi a cantieri dismessi di miniere in fase di coltivazione o interessate da permessi di ricerca ancora vigenti, purché sia garantito l'isolamento tecnico e funzionale di tali cantieri dai restanti cantieri minerari in esercizio.

3. Qualora l'isolamento tecnico e funzionale non possa essere garantito, in sede di istanza di autorizzazione dovrà essere presentata, per l'approvazione, una proposta di convenzione tra il concessionario della miniera o il titolare del permesso di ricerca e l'operatore, contenente la regolazione dei rapporti tra le due attività, mineraria e di valorizzazione, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori presenti.

4. Qualora non sia possibile una separazione delle attività minerarie e di valorizzazione dei cantieri dismessi oggetto di valorizzazione, la concessione mineraria, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 «Norme per la coltivazione delle miniere», per lo sfruttamento integrato, minerario e a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali del giacimento minerario può essere rilasciata al solo concessionario.

5. Qualora sia possibile la separazione delle attività minerarie e di valorizzazione di cui al comma 4, il concessionario, se interessato allo sfruttamento integrato del giacimento minerario, deve chiedere l'autorizzazione di cui al presente regolamento.

**Art. 4
(Presentazione dell'istanza di autorizzazione)**

1. Il richiedente l'autorizzazione deve presentare alla struttura regionale competente istanza in bollo, allegando la seguente documentazione:

- a) attestazione della disponibilità delle aree e degli immobili destinati ad attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
- b) programma di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso comprendente:
 1. documento organizzativo dell'attività di valorizzazione, comprensivo degli ordini di servizio per la gestione ordinaria degli accessi dei visitatori al sito minerario dismesso ed ai relativi compendi immobiliari in condizioni di sicurezza;
 2. documento organizzativo per la gestione delle emergenze gestionali;
 3. documento organizzativo per le emergenze antincendio;
 4. schema degli impianti elettrici e di comunicazione in sotterraneo e con l'esterno;
 5. schema dell'impianto di ventilazione;
 6. obiettivi di formazione per il personale;
 7. criteri per l'organizzazione del servizio di manutenzione delle gallerie e dei vuoti di coltivazione e per l'educazione delle acque sotterranee;
 8. schema di organizzazione dei trasporti del personale e dei visitatori;
 9. elenco delle macchine utilizzate per l'attività di valorizzazione;
 10. programma di monitoraggio relativo al mantenimento delle condizioni di progetto, con particolare riferimento alla ventilazione e alla stabilità dei vuoti sotterranei;
- c) documentazione attestante l'appartenenza del sito e dei relativi compendi immobiliari dismessi oggetto di valorizzazione ad una attività mineraria dismessa;
- d) relazione dalla quale risulti la fattibilità tecnico-economica dell'intervento di valorizzazione;
- e) progetto di valorizzazione della miniera dismessa o del compendio immobiliare di una miniera dismessa, comprendente:
 1. inquadramento territoriale;
 2. relazione geologica e geomorfologica;
 3. inquadramento storico;

4. inquadramento amministrativo e urbanistico;
5. inquadramento botanico-vegetazionale e paesaggistico per le aree esterne;
6. descrizione dello stato attuale della miniera dismessa o del compendio immobiliare di miniera dismessa oggetto di intervento di valorizzazione;
7. rilievo topografico aggiornato dell'area interessata alla valorizzazione in scala opportuna e dei percorsi utilizzabili a cielo aperto;
8. valutazione della stabilità globale e locale dei fronti relictivi di scavo, dei vuoti minerari e delle gallerie, ai sensi della d.g.r. n. 8749 del 22 dicembre 2008;
9. collegamenti con la viabilità ordinaria;
10. piano delle opere infrastrutturali da realizzare o oggetto di sistemazione e relativo progetto, delle opere di recupero e miglioramento ambientale, con descrizione del recupero morfologico e delle opere botanico-vegetazionali, in funzione della tipologia prevista dell'intervento di valorizzazione e delle opere per la messa in sicurezza del sito ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati, comprese le opere di consolidamento statico dei vuoti sotterranei;
11. verifica del potenziale accumulo di acqua nei cantieri minerari dismessi a quote superiori a quelle di intervento;
12. studio, per i soli siti estrattivi dismessi in sotterraneo, relativo al sistema di ventilazione;
13. progetto dell'impianto di ventilazione;
14. business plan: elenco degli investimenti relativi agli interventi di cui ai punti precedenti.

2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, ove necessario, deve essere predisposta da tecnico abilitato.

3. Nel caso in cui l'attività di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali di cantieri dismessi o di compendi immobiliari di miniere dismesse, ricada all'interno di aree interessate da permesso di ricerca o da concessione mineraria in corso, così come previsto all'articolo 6, comma 1, della l.r. 28/2009, l'operatore allega all'istanza di autorizzazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, il nulla osta del titolare del permesso di ricerca o della concessione mineraria, nonché una dichiarazione del direttore responsabile designato dal titolare della concessione mineraria o del permesso di ricerca, dell'isolamento tecnico e funzionale tra interventi di valorizzazione e quelli di coltivazione o ricerca mineraria in essere.

4. Qualora non sia possibile mantenere l'isolamento tecnico e funzionale tra l'intervento di valorizzazione e l'attività mineraria, l'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta anche dal titolare della concessione mineraria o del permesso di ricerca, e la documentazione di cui al comma 1 deve prevedere il necessario coordinamento tra le due attività.

Art. 5

(Procedimento amministrativo)

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di polizia delle miniere entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previo parere del comune o dei comuni interessati, che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorsi inutilmente i trenta giorni il parere si intende favorevole.

Art. 6

(Obblighi dell'operatore)

1. Si applicano alle attività di valorizzazione di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 «Norme di polizia delle miniere e delle cave», ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 28/2009. Le comunicazioni e le denunce previste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dovranno essere trasmesse all'organo di vigilanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 17 marzo 2015

Roberto Maroni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 5 febbraio 2015 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/3260 del 16 marzo 2015)